

n. 16790/2008 R.G. Misure Cautelari

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE I CIVILE

Il Giudice Designato

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c., avanzato da

GRILLO GIUSEPPE (noto come **BEPPE GRILLO**)
(avv.ti A. Ciannavei, F. Squassi e M. Montefusco)

Contro

NOCETTI GIANLUCA

FONTANA ARTURO
(T. Colamonico e R. Losciale)

FRANCHI GIUSEPPE

NESPOLI LORENZO

Avente ad oggetto: richiesta di provvedimento d'urgenza;

All'esito della comparizione delle parti ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 aprile 2008;

C O N S I D E R A T O

Che con ricorso inoltrato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., agendo a tutela del proprio diritto al nome ed all'identita' personale, Beppe Grillo ha chiesto che questo giudice, con provvedimento interinale, inibisca l'indebita utilizzazione del proprio nome e della propria immagine, effettuata mediante l'inserimento del proprio nominativo (Grillo) in alcuni contrassegni di liste depositati in vista delle prossime elezioni politiche ed amministrative;

che ha dedotto a sostegno la propria totale estraneita' a tali iniziative, con evidenza preordinate ad avvalersi della notorieta' e del consenso goduto presso l'opinione pubblica al solo scopo di trarne indebito vantaggio in termini di consenso elettorale;

che disposta la comparizione delle parti, si e' costituito il solo Fontana Arturo, dichiarandosi legittimato a rappresentare la sola lista contrassegnata dal simbolo "Amici di Beppe Grillo", contrassegno gia' caducato per ordine del Ministero dell'Interno;

che la notifica del ricorso e del decreto nei confronti del Nocetti (depositante, per conto del movimento "No Euro-Lista del Grillo" del contrassegno di lista "Lista del Grillo"), del Franchi (depositante, per conto del "Movimento ultima speranza" del contrassegno di lista "Grilli d'Italia")

e del Nespoli (depositante, per conto del movimento "Forza Grillo" del contrassegno di lista "Forza Grillo) non e' invece andata a buon fine;

che nel corso dell'udienza di comparizione, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti del Fontana ed ha rilevato come rispetto al momento del deposito del ricorso, in seguito all'attivita' svolta dal Ministero dell'Interno, le uniche liste recanti allo stato contrassegni violativi dei propri diritti siano la "Lista Grilli Parlanti" e "Grilli d'Italia";

che ha inoltre evidenziato come contravvenendo alle indicazioni del Ministero il contrassegno "Lista del Grillo" sia tuttora utilizzato nei volantini pubblicitari, con riferimento alle elezioni amministrative;

che il ricorrente ha insistito nell'emissione di un provvedimento d'urgenza - stante la proximita' della competizione elettorale ed il persistere dell'effetto confusivo - chiedendo al contempo la pubblicazione dell'inibitoria su piu' quotidiani a diffusione nazionale, a propria cura ed a spese dei convenuti;

che tanto premesso, sussistono i presupposti per l'emissione di un provvedimento d'urgenza *inaudita altera parte*;

che la notifica nei confronti del Noccetti, del Franchi e del Nespoli non e' andata a buon fine a causa di un errore materiale nella indicazione del nominativo del domiciliatario eletto (all'atto del deposito dei rispettivi contrassegni di lista);

che la proximita' della competizione elettorale non consente tuttavia di fissare una nuova udienza con rinnovazione della notifica prima delle elezioni, rivelandosi altrimenti l'inibitoria manifestamente inutile;

che sussistono i presupposti del provvedimento richiesto, innanzi tutto sotto il profilo del *fumus boni juris*, l'utilizzazione non autorizzata del nome di Beppe Grillo integrando una patente violazione del diritto al nome ed all'identita' personale, quest'ultimo inteso nella sua accezione di diritto a non vedersi attribuiti fatti, azioni e comportamenti estranei alla propria persona;

che Beppe Grillo non ha inteso ne' partecipare direttamente alla competizione elettorale, ne' associare il suo nominativo ad alcuna delle liste in competizione al fine di conferire alle stesse un'adesione ideale o un sostegno, cosicche' qualsiasi utilizzazione del suo nominativo (Grillo, Grilli), in quanto volta a suggerire una sovrapposizione o quantomeno una contiguita' con la sua persona, appare idonea a sortire, nei confronti dell'elettorato, un palese effetto confusivo;

che sussiste il pericolo che nel tempo occorrente per far valere i suoi diritti (al nome ed all'identita' personale) in via ordinaria questi siano minacciati da un pregiudizio irreparabile in vista della imminenza delle elezioni;

che il provvedimento interinale non puo' toccare purtuttavia la configurazione dei contrassegni elettorali identificativi delle liste;

P.Q.M

Visti gli artt. 669 *sexies* e 700 c.p.c., ordina a Noccetti Gian Luca, Franchi Giuseppe ed a Nespoli Lorenzo di cessare ogni utilizzo, con qualsiasi forma e modo, del nome e dell'immagine di Beppe Grillo ed ogni riferimento alla sua persona, astenendosi in particolare dall'identificare

l'attivit  politica delle rispettive liste di riferimento attraverso simboli, elementi grafici e scritti che riconducano direttamente o indirettamente alla persona del ricorrente, ferme restando le gi  adottate indicazioni del Ministero dell'Interno sulla configurazione dei contrassegni elettorali.

Autorizza il ricorrente a pubblicare il presente provvedimento, a propria cura, su "La Repubblica" e su "Il Corriere della Sera", con dimensioni non inferiori a mezza pagina.


Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di Fontana Arturo.

Fissa l'udienza del 18 aprile 2008, ore 13.00, per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento, assegnando per la notifica (da effettuarsi anche via fax) termine sino al 14 aprile 2008.

Si comunichi.

Roma, 5 aprile 2008.

Il Giudice
Dr. Lucia Fanti



F. A.
a 1/2 FAX
5/4/08


Depositato in Cancelleria
Roma, il 5/4/2008
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
Nicola Tronchetti Provera